

TI_GERICHTE 80.2009.14 vom 19. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2009.14

FR: TI_GERICHTE 80.2009.14 du 19 août 2008

IT: TI_GERICHTE 80.2009.14 del 19 agosto 2008

Regeste

Imposta sugli utili immobiliari: nullità del contratto di compravendita o retrocessione dell'immobile?, accordo transattivo fra i contraenti sull'invalidità del contratto

Erwägungen

E. 1

(UTPG). Un reclamo della contribuente è poi stato parzialmente accolto con decisioni del 24 giugno 2004, con cui è stata elevata la deduzione dei costi d'investimento. L'utile imponibile e l'imposta sono stati così determinati: · per le PPP n. _____: imponibile fr. 208'580.–, imposta fr. 100'118.40; · per le PPP n. _____: imponibile fr. 130'661.–, imposta fr. 62'717.30; · per la PPP n. _____: imponibile fr. 99'078.–, imposta fr. 43'594.30. C. Con istanza del 26 maggio 2008, la RI 1 ha chiesto la revisione delle decisioni concernenti l'imposta sugli utili immobiliari, affermando che le vendite degli appartamenti erano state dichiarate nulle e che di conseguenza gli oggetti erano stati iscritti nuovamente a nome dell'istante. All'istanza erano allegati dei verbali del _____ di _____, che contenevano l'ordine, rivolto all'Ufficio dei registri, di iscrivere quale proprietaria degli immobili la RI 1. L'UTPG ha respinto l'istanza con decisione del 19 agosto 2008, negando l'esistenza di un motivo di revisione. A suo avviso, la retrocessione si considera un atto di compravendita a tutti gli effetti. D. Con tempestivo reclamo, indirizzato all'autorità di tassazione e da quest'ultima trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, la RI 1 postula nuovamente la revisione delle decisioni di tassazione e la restituzione dell'imposta sugli utili immobiliari. Contesta che si sia trattato di una retrocessione e sostiene che invece i contratti sono stati dichiarati nulli ex tunc da un'autorità giudiziaria, con la conseguenza che le compravendite non hanno mai prodotto effetto. E. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 2009, la Divisione delle contribuzioni ha proposto di respingere il ricorso, argomentando che la retrocessione si fonderebbe su una conciliazione intervenuta tra le parti e non su una sentenza giuridiziarica. Il rappresentante della ricorrente ha replicato, con scritto del 30 marzo 2009, nel quale ha chiesto di essere convocato in udienza ed ha contestato che la retrocessione si fondi su una conciliazione, sottolineando che una transazione sottoscritta al termine di una procedura di conciliazione ha forza di sentenza esecutiva. La Divisione delle contribuzioni ha a sua volta contestato il contenuto della replica, con scritto del 29 aprile 2009. Con lettera del 30 giugno 2009, il giudice delegato della Camera si è rivolto al rappresentante della ricorrente, chiedendogli di trasmettere tutti gli atti che si riferiscono alle vertenze fra la ricorrente e gli acquirenti degli immobili. Il 12 agosto 2009, il patrocinatore della contribuente ha comunicato alla Camera di rinunciare al mandato, "a seguito di un problema di incompatibilità personale". Il 20 agosto 2009, la nuova rappresentante dell'insorgente ha ribadito di voler essere convocata in udienza. Con scritto del 31 agosto 2009, la Camera ha

trasmesso al nuovo patrocinatore la lettera già inviata il 30 giugno 2009 al precedente rappresentante, attribuendogli un termine di 15 giorni. Il 14 settembre 2009, è pervenuta alla Camera una lettera cui erano allegati tre accordi contrattuali fra la ricorrente e gli acquirenti degli appartamenti. Una prima convocazione è stata inviata alle parti il 18 febbraio 2010, in vista di un'udienza prevista per il 24 marzo 2010. La rappresentante della ricorrente ha risposto il 26 febbraio 2010, informando la Camera che il mandato le era stato revocato da "circa 2 anni". In seguito, la stessa rappresentante ha chiesto il rinvio dell'udienza. Una nuova convocazione è stata inviata alle parti il 22 marzo 2010, per un'udienza da tenersi il 26 aprile 2010. In tale data, poco prima dell'ora stabilita per l'audizione, la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato telefonicamente la propria impossibilità a partecipare all'udienza. Il giudice delegato ha allora stabilito di attribuire alla contribuente un ultimo termine improrogabile di 10 giorni per produrre la documentazione già richiesta il 30 giugno 2009 al precedente rappresentante. Il 4 maggio 2010, la RI 1 ha inviato una lettera in tedesco, del cui contenuto si dirà in seguito. Diritto

E. 1.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza. (art. 232 cpv. 1 LT).

E. 1.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid.

E. 5

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 2'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.– per un totale di fr. 2'300.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: _____ Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.